

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 10 giugno 2022 nel procedimento R 752/2021-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nella parte in cui riguarda la Prolactal;
- condannare l'EUIPO alle spese del procedimento.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione;
- violazione dei principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto, in quanto la decisione dell'EUIPO secondo cui le richieste di prova dell'uso depositata dalla Prolactal non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/1430 della Commissione (RDMUE), e sono pertanto irricevibili, non è proporzionale alle conseguenze che ne discendono,
- violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- violazione dell'articolo 94, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'articolo 41, paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- violazione dei principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto in quanto l'onere della prova imposto dall'EUIPO andava al di là di quanto era possibile attendersi che la ricorrente fornisse come prova della coesistenza;
- violazione della giurisprudenza consolidata relativamente alla valutazione globale del rischio di confusione.

Ricorso proposto il 7 settembre 2022 — mataharispaclub/EUIPO — Rouha (SpaClubMatahari)

(Causa T-552/22)

(2022/C 408/55)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il ceco

Parti

Ricorrente: mataharispaclub s. r. o. (Mníšek pod Brdy, Repubblica ceca) (rappresentante: M. Diamant, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Alena Rouha (Praga, Repubblica ceca)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «SpaClubMatahari» — Marchio dell'Unione europea n. 17 642 661

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 30 giugno 2022 nel procedimento R 937/2021-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EU IPO e la controinteressata alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2017/1001;
- violazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2017/1001;
- violazione dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2017/1001.

Ricorso proposto il 9 settembre 2022 — Francia/Commissione

(Causa T-555/22)

(2022/C 408/56)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica Francese (rappresentanti: T. Stehelin, A. Daniel e E. Leclerc, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il bando di concorso generale EPSO/AD/400/22, intitolato «Amministratori (AD 7) ed esperti (AD 9) nei settori dell'industria della difesa e dello spazio», pubblicato il 16 giugno 2022 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ⁽¹⁾;
- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che il bando di concorso generale EPSO/AD/400/22, intitolato «Amministratori (AD 7) ed esperti (AD 9) nei settori dell'industria della difesa e dello spazio» (in prosieguo: il «bando di concorso impugnato») creerebbe una discriminazione ingiustificata fondata sulla lingua.
2. Secondo motivo, vertente su una violazione dell'obbligo di assumere funzionari dotati dei massimi livelli di competenza, efficienza e integrità.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che il bando di concorso impugnato eluderebbe le procedure previste dai trattati per stabilire il regime linguistico delle istituzioni dell'Unione e le sue modalità di applicazione.
4. Quarto motivo, vertente su una violazione dell'obbligo incombente all'Unione europea di rispettare la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica, e di vigilare sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.
5. Quinto motivo, vertente su una violazione dell'obbligo di motivazione.

⁽¹⁾ GU 2022, C 233 A, pag. 1.